

Art. 3.

Nell'articolo 8, circa l'analisi da farsi nelle stazioni agrarie ed affini, viene aggiunto « o sia richiesta dai privati ».

Art. 4.

All'articolo 8 viene aggiunto:

« L'analisi può essere richiesta anche dai privati, mediante il pagamento della tassa e l'adempimento di quelle altre condizioni, che saranno stabilite dal regolamento ».

Art. 5.

All'articolo 14 è sostituito il seguente:

« Il vinello ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinaccie di uva, non può essere nè fabbricato, nè tenuto in deposito, nè venduto da chiunque faccia commercio di vino.

« La fabbricazione di esso è solamente permessa ai proprietari di vigneti, anche se commercianti di vino, limitatamente all'uso di famiglia e del personale dipendente ed al consumo nella loro azienda agricola.

« Finito il periodo della vinificazione, la cui durata sarà fissata con decreto del prefetto, udita la Deputazione provinciale, da emanarsi non oltre la prima metà di ottobre di ciascun anno, è proibita la detenzione delle vinacce, sia torchiate che non torchiate, tranne che a scopo di distillazione e di alimentazione del bestiame.

Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 6.

Le infrazioni alla legge, modificata colla presente, sono considerate contravvenzioni.

Art. 7.

Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico la presente legge con quella da essa modificata, ed alla pubblicazione di un nuovo regolamento.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO VERONI. — *Modificazioni alla legge 11 luglio 1904, n. 338, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.*

Art. 1.

Nell'articolo 2° alla fine del primo capoverso della legge 11 luglio 1904, n. 388:

« La multa è uguale alla metà del valore del vino ritenuto adulterato, calcolandolo con la mercuriale del giorno e del luogo

di produzione facendosi obbligo al venditore di indicare il vero luogo di produzione.

« Non avendosi tale indicazione, tale multa è uguale al prezzo dei due terzi della vendita pubblica ».

Art. 2.

Nell'articolo 6, agli agenti indicati pel prelievo dei campioni sono aggiunti: i carabinieri Reali, le guardie forestali, gli agenti giurati delle società, di cui all'articolo 7, e nelle provincie dove esistono, gli ispettori pellagrologi.

Art. 3.

All'articolo 7 viene aggiunto:

« Tali associazioni di viticoltori ed affini, come direttamente lese nei loro interessi, avranno pure diritto a costituirsi parte civile contro i sofisticatori ».

Art. 4.

Chiunque vende o annuncia la vendita a voce, con insegne fuori o entro lo spaccio, pubblicazioni a stampa di qualsiasi genere, di vini di un precisato paese di produzione ad un prezzo che col dazio e porto sia inferiore alle mercuriali ufficiali del paese di produzione medesimo, è ritenuto quale spacciatore di vino non genuino e soggetto alle pene comminate all'articolo 2.

Art. 5.

Nell'articolo 8, circa l'analisi da farsi nelle stazioni agrarie ed affini, viene aggiunto « o sia richiesta dai privati ».

Art. 6.

All'articolo 8 viene aggiunto:

« L'analisi può essere richiesta anche dai privati, mediante il pagamento della tassa e l'adempimento di quelle altre condizioni, che saranno stabilite dal regolamento ».

Art. 7.

All'articolo 14 è sostituito il seguente:

« Il vinello ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinaccie di uva, non può essere nè fabbricato, nè tenuto in deposito, nè venduto da chiunque faccia commercio di vino.

« La fabbricazione di esso è solamente permessa ai proprietari di vigneti, anche se commercianti di vino, limitatamente all'uso di famiglia e del personale dipendente ed al consumo delle loro aziende agricole.